

OGGETTO: Richiesta d'offerta con consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di erogazione di buoni spesa (voucher) cartacei o elettronici a favore del personale di S.EC.AM. SPA con CCNL acqua e gas settore privato.

Codice Identificativo Gara (CIG): BC85C130AC

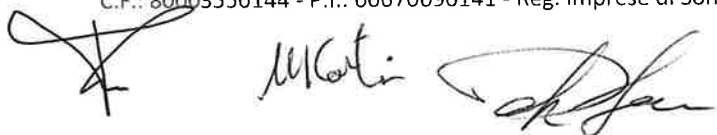
LA COMMISSIONE DI GARA

PREMESSO CHE:

- Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara hanno dichiarato l'applicazione di due contratti collettivi differenti tra loro; nello specifico le Società EDENRED ITALIA e 360 WELFARE hanno dichiarato l'applicazione del CCNL Terziario (H011) e la Società PELLEGRINI SPA ha dichiarato l'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi (H05Y).

CONSIDERATO CHE:

- La commissione scrivente ha il compito di verificare in concreto l'equivalenza tra i due CCNL.
- Il concetto di equivalenza, secondo la giurisprudenza amministrativa e le linee guida ANAC, non presuppone un'identità aritmetica di ogni singola voce retributiva, bensì un giudizio complessivo di "equivalenza sostanziale" delle tutele. A tal proposito, la valutazione di equivalenza affidata alla Stazione appaltante si concreta in un *«giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone il CCNL indicato in sede di presentazione dell'offerta»* (Cons. Stato, Sez. III, 02/12/2025, n. 9484). Residua, dunque, in capo alla Stazione appaltante il potere tecnico-discrezionale di valutare in concreto gli scostamenti rilevati e di concludere se il livello di tutela garantito dai due CCNL sia nel suo complesso equivalente. L'equivalenza, tanto economica quanto normativa, tra i CCNL deve essere verificata in termini di "coerenza" tra il contratto collettivo applicato e l'oggetto dell'appalto. Tale verifica deve, infatti, essere svolta secondo una valutazione complessiva, giuridica ed economica, finalizzata ad accertare: (i) il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante; (ii) vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto. Inoltre, si precisa altresì che, il procedimento di



verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868). Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n.7251).

DETERMINA

DI DICHIARARE l'equivalenza sostanziale tra il CCNL Terziario (H011) e il CCNL Pubblici Esercizi (H05Y) per le finalità della presente procedura di affidamento.

Sondrio, 12 agosto 2026

Massimo Cantoni - Il Presidente di Commissione



Roberto Fara - Il Commissario



Sara Proh - Il Commissario

